

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 -

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Articolo 25

Registrazione degli acquisti (1).

Articolo 25 - Registrazione degli acquisti (1).

Nota:

<p class="MsoNormal"></p>

In vigore dal 24/04/2017

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 2

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

(Comma abrogato dall'[art. 6, comma 9, lett. c\) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695](#)).

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

(Comma abrogato dall'[art. 6, comma 9, lett. c\) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996 n. 695](#)).

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

(1) Vedasi anche l'[art. 4, comma 1, lett. a\) decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127](#) per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esentanti dall'obbligo di registrazione prevista dal presente articolo.

[Torna al sommario](#)

